

6. SANDRO FÙRFARO, Giudizio immediato custodiale: punti critici e spunti di riflessione in tema di connessione, riunione e separazione

1. L'ansia di recuperare l'efficienza della macchina giustizia - che trova anche espressione nella tendenziale accelerazione dei tempi del processo penale, soprattutto se l'imputato ha subito la limitazione della libertà personale - ha animato tutta la riforma operata dal d.l. 23 maggio 2008 n. 92, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125, vincolando, almeno in parte (o apparentemente) il modo di esercizio dell'azione penale per tutti quei reati che hanno già passato il vaglio delle misure custodiali.

La *ratio* sottesa alla riforma prende le mosse da esigenze contingenti e confuse - emergenza e tutela della sicurezza pubblica - che non hanno consentito, soprattutto per una *irrequietezza* nei confronti dei valori culturali a base dell'ordinamento ⁽¹⁾, l'approdo ad una modifica del codice di rito penale dotata di stabilità sistematica, capace, cioè di coordinare organicamente le nuove norme ai principi cardine dell'ordinamento processuale.

Gli interventi della Corte costituzionale e della Corte di cassazione hanno offerto qualche dritta sulla interpretazione del nuovo istituto ma ancora, dopo quasi tre anni dall'entrata in vigore, la chiarezza di coordinamento è molto lontana.

L'unico dato fermo, ad oggi, è garantito dal *modus operandi* delle nuove norme che, muovendosi dal temperamento del diritto dell'imputato ad una ragionevole durata del processo

⁽¹⁾ Irrequietezza, esplosa nelle modifiche normative che hanno riguardato non solo i c.d. ritocchi ai reati previsti dal codice di diritto sostanziale ma anche, le leggi speciali sull'immigrazione, gli istituti di diritto amministrativo, le misure di prevenzione ed infine le norme sulla circolazione stradale. In tale prospettiva, a commento della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, 21 gennaio 2010, n. 4964 e del successivo decreto legge in materia di competenza, si sottolinea la necessità di recuperare un metodo corretto. In particolare, ad un'emergenza, dettata dall'agenda mediatica o dalle questioni che riguardano la c.d. mancata giustizia, si risponde con una modifica al codice di procedura penale, «consumando l'ennesima manifestazione di disprezzo per il diritto, in una logica emergenziale che accomuna magistratura e ogni settore politico» (MARZADURI, «Quella logica costante dell'emergenza che avvelena il tessuto del codice di rito», in *Guida Dir.*, 2010, n. 10, 11 ss.)

all'imposizione di un modo di esercizio dell'azione penale, è giunto alla sovrapposizione di due prospettive assai differenti tra loro: il giudizio di gravità indiziaria e quello relativo alla sostenibilità dell'accusa in giudizio; causando, una interferenza - nel vortice di questa logica, ormai indispensabile - fra il procedimento incidentale cautelare e quello principale di merito; sostanzialmente lo stesso che il giudice delle leggi aveva bocciato ⁽²⁾.

In tale prospettiva il sistema si allontana dalla possibilità operativa di disgiungere il processo incidentale cautelare dal processo di cognizione e, anzi, i rapporti, tradizionalmente concepiti in termini di assoluta autonomia ed impermeabilità di quest'ultimo rispetto agli esiti del procedimento incidentale, risultano significativamente mutati con l'introduzione del c.d. giudizio immediato custodiale ⁽³⁾. In altre parole, la logica è stata quella di sovvertire il rapporto di interferenza tra procedimento principale ed incidentale, ovvero, di svuotare il tradizionale principio di assorbimento del cautelare nel merito, garantendo una maggiore speditezza e celerità di processo ed eliminando fasi di filtro ove ci fosse stata una definitività il titolo custodiale.

Il tutto - va detto - in maniera alquanto scoraggiante, se si considera, appunto, il precedente della Corte costituzionale. Infatti, se il legislatore del 2006 con l'inserimento del co. 1 *bis* all'art. 405 c.p.p. era approdato ad una solidità dell'indizio cautelare quale base cognitiva su cui operare *scelte obbligate* in ordine all'azione penale e se tale filo conduttore è stato spezzato dalla Corte costituzionale, pare proprio che quella logica sia stata comunque ripresa *in malam partem* e l'interferenza tra i procedimenti fortificata attraverso la crea-

⁽²⁾ Corte cost., sent. n. 121 del 2009, ha dichiarato illegittimo il co. 1-*bis* dell'art. 405 c.p.p., in quanto contrario alla logica sottesa all'istituto dell'archiviazione e capace di creare ingiustificate disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

⁽³⁾ Per CISTERNA, *Procedimenti speciali come strumento di differenziazione per via indiziaria*, in *La Giustizia differenziata - I procedimenti speciali*, vol. I, Torino, 2010, 131, i provvedimenti cautelari si trasformano in "sanzioni atipiche che connotano il processo penale come meccanismo finalizzato al controllo sociale".

CONFRONTO DI IDEE

zione di un nuovo procedimento speciale innestato, per altro, sul tronco di un altro procedimento speciale.

Il concetto di fondo è uno: il quadro indiziario ha una sua consistenza e stabilità in quanto frutto dell'intero *iter* procedimentale *de libertate* (emissione della misura, interrogatorio di garanzia, procedimento di riesame, ricorso per cassazione, ed eventualmente giudizio di rinvio). Non è come potrebbe sembrare la sottoposizione a custodia cautelare, bensì la *definitività* dei gravi indizi di colpevolezza evocati dall'art. 273 c.p.p. a creare il presupposto vincolante l'instaurazione del giudizio immediato su richiesta del p.m. "*salvo che la richiesta non pregiudichi gravemente le indagini*" (art. 453, co. 1-bis, c.p.p.); proprio allo stesso modo dell'incostituzionale art. 405, co. 1-bis c.p.p., che faceva riferimento alla necessità che il provvedimento cautelare - attestante, in quella ipotesi, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - fosse approdato ad un definitivo grado di stabilità, atto a costituire il presupposto formale e sostanziale dell'attivazione del meccanismo preclusivo dell'esercizio dell'azione.

L'essenza della disposizione dichiarata illegittima non può non essere rivalutata dal quadro della *ratio* della riforma che ha introdotto il giudizio immediato custodiale. La *definitività* dei gravi indizi colpevolezza, infatti, in via generale e non pure a seconda di cosa maggiormente interessa costituisce, infatti, «*l'epilogo di un cammino che, attraverso varie tappe segnate da interventi del legislatore, di questa Suprema Corte e del Giudice delle leggi, ha visto progressivamente sfumare le tradizionali differenze evidenziate tra decisione cautelare e giudizio di merito, con riferimento alla valutazione degli elementi conoscitivi posti a disposizione del giudice, e ricercare una tendenziale omologazione dei corrispondenti parametri-guida; tanto che con riferimento ai provvedimenti che comprimono diritti di rilievo costituzionale, qual è quello della libertà, v'è una chiara spinta all'omologazione dei parametri di valutazione e di utilizzabilità del materiale conoscitivo oggetto delle decisioni del giudice della cautela e di quello del merito*» ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Così Cass., Sez. Un., 30 maggio 2006, n. 36267, Spennato, in *Giur. It.*, 2007, 2291.

2. L'art. 453, co. 1-*bis*, c.p.p., risponde al nuovo modo di vedere il procedimento appena detto ⁽⁵⁾. La persona destinataria di una misura custodiale, infatti, deve essere sottoposta nel più breve tempo possibile a giudizio, attraverso il nuovo rito immediato che è sganciato dal requisito di ammissibilità dell'evidenza probatoria ⁽⁶⁾.

Il p.m. *chiede* ⁽⁷⁾ il rito immediato, *salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini*, se ricorrono i seguenti requisiti: a) piena corrispondenza del reato custodiale e quello per il quale è chiesto il rito immediato; b) stabilità, o meglio, definitività del provvedimento cautelare⁽⁸⁾ che deve essere stato confermato dalla decisione in sede di riesame o devono essere decorsi i termini per proporre tale

⁽⁵⁾ Non bisogna dimenticare che il decreto legge sulla sicurezza pubblica ha reso obbligatoria per il p.m. anche la richiesta di giudizio immediato tradizionale in caso di evidenza della prova. L'art. 2, co. 1, lett. f) D.l. 23 maggio 2008, n. 92 sostituisce il *può chiedere* con *chiede*. Le caratteristiche restano la brevità delle indagini – novanta giorni per presentare la richiesta dalla iscrizione dalla notizia di reato – ed evidenza della prova di reità anche dopo l'interrogatorio. DI BUGNO, D.l. 23 maggio 2009 n. 92, *conv., con modif. in l. 24 luglio 2008 – recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, sub art. 2*, in *Legislazione Pen.*, 2009, 151; e anche BRICCHETTI - PISTORELLI, *Giudizio immediato per chi è in carcere*, in *Guida Dir.*, 2008, n. 23, 80.

⁽⁶⁾ La difficoltà culturale di *interiorizzare* il nuovo modello è stata acuita da un monito del giudice di legittimità che, nell'annoso dubbio circa il parametro decisivo da adottare dal giudice del dibattimento, impone l'autonomia del rito, caratterizzato da peculiarità e presupposti speciali e differenti, in cui non si applicherebbero i «*presupposti di cui al co. 1 del medesimo articolo [453 c.p.p.] tra i quali l'evidenza della prova*»: Cass., Sez. II, 1 luglio 2009, M.A., in *Dir. Pen. Proc.*, 2010, 557.

⁽⁷⁾ L'uso della verbo indicativo "richiede", in sostituzione di "può chiedere", non è sufficiente a far ritenere che il procedimento sia divenuto obbligatorio per l'accusa. Anzi, la sua interpretazione nel contesto dell'inciso normativo non fa altro che rafforzare la discrezionalità nella scelta del rito.

⁽⁸⁾ Il richiamo alla custodia cautelare è generico, di tal che vi dovrebbe rientrare sia la custodia cautelare in carcere, sia le forme di custodia valide ai fini del calcolo della detenzione, com'è il caso degli arresti domiciliari (GRILLI, *I procedimenti speciali - I riti alternativi nel giudizio penale*, Milano, 2011, 291).

CONFRONTO DI IDEE

rimedio; c) centottanta giorni dalla esecuzione della misura custodiale ⁽⁹⁾.

Se si analizzano singolarmente i requisiti di ammissibilità, l'attenzione cade sulla necessaria omologazione tra il provvedimento che conclude il procedimento *de libertate* e la scelta del rito da parte del p.m., esplicitamente legata dal disposto dell'art. 455, co. 1-bis, c.p.p. secondo cui "*nei casi di cui al 453, co. 1bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza*" ⁽¹⁰⁾.

Dall'insieme delle due disposizioni, infatti, il dubbio interpretativo verte sull'individuazione del parametro di valutazione che il giudice deve adottare, una volta presentata la richiesta di giudizio immediato. La risposta è già offerta dalla lettura attenta e scrupolosa dei dettati normativi che individuano una scadente *super vision* *de plano* del giudice che, senza che le parti possano contraddire in ordine all'apprezzamento dei presupposti, andrà ad effettuare una verifica esclusivamente formale, soffermandosi sulla esistenza del titolo custodiale non annullato e non revocato per insussistenza del *fumus commissi delicti*.

Proprio in tale prospettiva, pur cercando di superare le critiche mosse sin dall'entrata in vigore della norma, il problema ricade sulla, tanto discussa e condannata, interferenza necessaria e sovrapposizione del concetto di prova evidente con quello di gravi indizi. Il decreto *ex art.* 455 c.p.p. presuppone, infatti, la valutazione del fascicolo per le indagini preliminari con cui è stato emesso il titolo custodiale per individuare l'attualità dello stesso, imponendo al g.i.p. l'adozione di un parametro decisorio riferito all'utilità del

⁽⁹⁾ Cass., Sez. VI, 20 ottobre 2009, A.F.M., in *Dir. Pen. Proc.*, 2010, 36.

⁽¹⁰⁾ INSOM, *Sui presupposti per l'accesso al giudizio immediato custodiale: questioni risolte e questioni da risolvere*, in *Osservatorio del processo penale*, 2010, nn. 2-3, 79, rileva come, nel caso, «[sia] stato invertito il naturale rapporto osmotico, che ordinariamente regola gli influssi dell'uno (proc. principale) sull'altro (proc. *de libertate*), viene enfatizzato il peso della statuizione cautelare fino a farne dipendere da questa la decisione in ordine all'an e al quomodo dell'esercizio dell'azione penale in sede di udienza preliminare».

dibattimento ma, purtroppo, fondato su un non discutibile standard probatorio di gravi indizi di colpevolezza, in quanto ovviamente *assorbito* dallo *status* dell'indagato sottoposto a custodia cautelare.

L'unico spazio ad apprezzamenti discrezionali è dato dalla clausola di salvezza relativa alla sussistenza del grave *pregiudizio per le indagini*, condizione ostativa al rito, ma anche in tal senso, l'impossibilità del g.i.p. di sindacare la sussistenza del pregiudizio investigativo pare ricollegarsi all'ambito di discrezionalità esclusiva dell'azione penale ⁽¹¹⁾, cosicché, al dunque, il grave pregiudizio per le indagini, inteso come presupposto negativo del giudizio immediato custodiale, sembra divenire operante soltanto nei processi oggettivamente e soggettivamente complessi.

Nel continuare ad analizzare l'art. 453 c.p.p., la lettura del co. 1-*ter* offre altri spunti di riflessione. Dal tenore della disposizione (che, si badi, costituisce, come detto legge speciale su legge speciale) non è dato comprendere se il legislatore abbia inteso riferirsi solo alla definizione del primo grado del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p. o se invece si sia riferito alla decisione sull'eventuale ricorso per cassazione. L'espressione *definizione del procedimento* è stata chiarita nel senso che essa non si riferisca alla singola fase processuale iniziale, bensì all'esaurimento dell'intero *iter* di cui si compone il procedimento incidentale *de libertate* ⁽¹²⁾ e va detto che l'interpretazione, in tal caso coglie nel segno. Sarà pertanto definitivo il provvedimento *ex art.* 309 c.p.p. solo allorquando abbia affrontato l'intero *iter* previsto al fine di addivenire ad una pronuncia conclusiva non più suscettibile di modifiche, rientrando, ov-

⁽¹¹⁾ In proposito, MONTAGNA, *Profili soggettivi, oggettivi e temporali dei procedimenti speciali*, in *La giustizia differenziata – I procedimenti speciali*, cit, 112.

⁽¹²⁾ Cass., Sez. III, 11 marzo 2010, N.N., in *Dir. Pen. Proc.*, 2011, 63: «E' illegittima la richiesta di giudizio immediato nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare, avanzata prima che il procedimento di riesame sia divenuto definitivo». La questione ha riguardato un'ordinanza di riesame non definitiva perché impugnata con ricorso per Cassazione.

CONFRONTO DI IDEE

viamente, nel connotato della definitività anche il provvedimento del tribunale del riesame non impugnato per cassazione.

Ciò vero, però, se da un lato la definitività del titolo custodiale è sorretta da una logica incensurabile, dall'altro, essa comporta una dilatazione di tempi del tutto incompatibili con la connotazione del rito e soprattutto con la proclamata *ratio* di celerità del processo per l'imputato *in vinculis*. In tal modo (e veramente in sovrappiù) è stato assicurato un ampio margine per le indagini, non solo assolutamente incompatibile con la proclamata celerità, ma addirittura non effettivamente garantito nel termine, se la giurisprudenza di legittimità ha ricordato, sì, la necessaria tassatività della conclusione delle indagini, ma non pure la (parrebbe conseguente) presentazione nel termine della richiesta dell'immediato ⁽¹³⁾.

Evidenziati tali punti più critici del nuovo istituto, il difetto probabilmente risiede a monte: appare discutibile da una parte, la scelta di assumere a presupposto del giudizio immediato custodiale lo *status* di persona in custodia; ed è contraddittorio, dall'altra, riformalizzare in norme cogenti rapporti di interdipendenza tra procedimento cautelare e principale in precedenza esclusi ⁽¹⁴⁾. E' indubbio che i gravi indizi di colpevolezza rilevanti ai fini cautelari potrebbero risolversi in una situazione, per così dire codificata, di evidenza della prova, ma il dossier cautelare non coincide sempre con tale evidenza e le possibilità di indagini *ultra* la vicenda cautelare riserva inevitabili imprevisti, complica lo svolgimento procedurale e ed espone gli indagati e imputati a censurabili disparità di trattamento: l'effetto che si realizza, sul piano del giusto processo costituzionalmente blindato, è preoccupante. Si tratta, infatti, di un giudizio in cui la scelta obbligata dell'organo di accusa sacrifica le garanzie difensive e, con esse, quel modulo processuale ritenuto funzionalmente efficace a contemperare le diverse esigenze del tradizionale conflitto fra cittadino e Stato (che nel processo diventa,

⁽¹³⁾ V. Cass., . Cass., Sez. VI, 20 ottobre 2009, A.F.M., cit.

⁽¹⁴⁾ ORLANDI, *Note critiche, a prima lettura, in tema di giudizio immediato custodiale* (art. 453, 1 co. bis, c.p.p.), in *Osservatorio del processo penale*, 2008, n. 3, 11 ss.

nella sua essenza, conflitto tra individuo ed autorità) che tutela, appunto, il giudizio e la decisione.

3. Le critiche mosse soprattutto sulla logica cui è improntata la riforma, sullo stravolgimento del principio di assorbimento del procedimento cautelare nel merito e più in generale sulla compatibilità costituzionale delle nuove norme impongono di tenere alta l'attenzione sollecitando il massimo sforzo ermeneutico da parte dell'operatore del diritto al fine della corretta individuazione delle nuove norme.

In tale prospettiva e con tale auspicio, va detto che la prima difficoltà interpretativa nasce relativamente ai casi in cui il giudizio immediato risulti connesso ad altri reati per i quali siano assenti le condizioni che legittimano la scelta del rito. L'art. 453, co. 2, c.p.p. è un disposto che il d.l. n. 98 del 2008, conv. in Legge n. 125 del 2008, ha lasciato invariato, rendendolo logicamente connesso all'intero giudizio immediato. Da qui un dubbio interpretativo: cosa succede in caso di procedimenti connessi atteso che il disposto normativo di riferimento non è stato novellato e riguarda solamente il giudizio immediato fondato sull'evidenza della prova?

Se per il giudizio immediato *tipico* la prassi è quasi consolidata, per l'immediato c.d. custodiale così non è, e proiettando la concreta realizzazione di esso in procedimenti connessi, sia che si tratti di più reati connessi posti in essere dal medesimo imputato sia che si tratti di connessione di più imputati, si evidenziano i primi *difetti pratici* della norma. In particolare, l'ostacolo nasce dalla coesistenza tra il primo e fondamentale presupposto -quello della corrispondenza tra il reato per cui è stato emesso il provvedimento custodiale e quello per il quale si richiede il giudizio immediato (art. 453, co. 1 *bis*, c.p.p.)- e la necessaria presenza dei requisiti voluti per l'immediato custodiale in tutti i procedimenti connessi.

La mancata contestualità dei due requisiti, superato dall'esegesi letterale del disposto normativo che esplicitamente privilegia il *favor separationis*, «salvo che ci sia grave pregiudizio per le indagini», la-

CONFRONTO DI IDEE

scia comunque l'amaro in bocca. Lo stralcio, infatti, garantisce il cumulo processuale e la instaurazione di altro rito per i reati connessi al delitto per i quali vi è motivo di richiedere l'immediato, ma la questione si complica in punto di ostensione e completezza degli atti trasmessi per la delibazione sull'immediato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, nell'art. 453, co. 2, c.p.p. pur essendo stato formulato «ipotizzando una separazione rispetto a procedimenti per i quali devono proseguire le indagini preliminari», rileverebbe comunque il principio generale (specificato nell'ultimo periodo, secondo cui «se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario» ⁽¹⁵⁾).

Sul punto, il primo problema interpretativo nasce dal caso in cui il p.m. abbia richiesto per tutti i reati connessi il rito ordinario, pur sussistendo i presupposti per l'instaurazione del rito immediato. La valutazione circa l'indispensabilità della riunione delle posizioni processuali risponderebbe, infatti, ad una procedura di delibazione negativa dell'organo di accusa, che ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.p., stabilisce se gli atti delle indagini preliminari riguardano più persone o più imputazioni e forma il fascicolo previsto dall'art. 416, co. 2, c.p.p., inserendovi gli atti che si riferiscono alle persone o alle imputazioni per cui esercita l'azione penale. Sarà quindi il p.m. a stabilire *ex ante* come attivare le necessarie separazioni e moltiplicare le *regiudicandae* prima di inoltrare al giudice il fascicolo contenente le sole imputazioni e/o i soli imputati rispetto alle prescrizioni dell'art. 453, co. 1-bis, c.p.p.

La debolezza dalle apparenti norme di garanzia del nuovo immediato, però, è ravvisabile proprio nella assoluta elasticità della clausola *salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini*, posto che, essa, in mancanza di controlli si risolve in un qualcosa di assolutamente irrilevante. E, a ben riflettere, nel duplice senso, in quanto, laddove l'agire del p.m. sembrava fosse vincolato in un senso a determinate condizioni, in realtà, esso, risulta del tutto discrezionale: la plasticità della inciso, infatti, continua ad attribuire all'organo di accusa la

⁽¹⁵⁾ Cass., Sez. V, 19 giugno 1995, D'Alessandro, in *Cass. pen.*, 1997, 3484.

libera scelta del rito anche in presenza di un titolo custodiale definitivo ed identico per il reato per cui si procede nel giudizio principale. Altrimenti detto: il p.m. continua ad essere il titolare esclusivo dell'opportunità di indagine, il cui esercizio gode di una discrezionalità assoluta – favorita dai tempi dilatati d'indagine – che non può essere vagliata e sindacata da un terzo.

4. L'intento del legislatore di voler *imbrigliare* ⁽¹⁶⁾ l'esercizio dell'azione penale all'autorevolezza di un giudicato cautelare in funzione di una maggiore celerità del processo e di garanzia al diritto dell'imputato *in vinculis*, si scontra con i principi cardine e invalicabili che, difficilmente possono essere superati se non con una riforma scrupolosa e soprattutto globale del sistema che disciplina il processo penale. La logica, pur discutibile, risulta comunque incrinata, non solo dal rigore del *favor separationis*, sotteso esplicitamente dalla prima e seconda parte del co. 2, art. 453, c.p.p. e dalle norme che regolano la separazione e la riunione dei procedimenti, ma dagli stessi casi in cui la trattazione unitaria risulti essere indispensabile secondo lo stesso giudizio dell'accusa.

Le conseguenze, per altro, sono discutibili anche sul piano pratico, solo a voler considerare il *caso di scuola* rappresentato dalla connessione di reati commessi dallo stesso imputato, l'uno per eseguire l'altro, e di cui uno soltanto sussista il presupposto della attualità della custodia cautelare ⁽¹⁷⁾. Obbligata la separazione del procedere in favore del giudizio immediato solo per il delitto che gode del presupposto custodiale, la situazione appare paradossale attesa la inscindibile fattualità delle contestazioni all'imputato e la conse-

⁽¹⁶⁾ Per CISTERNA, *Procedimenti speciali come strumento di differenziazione per via giudiziaria*, cit., 126, si tratterebbe di «una *soft law* che aggira la questione circa l'obbligatorietà dell'azione penale, per collocarsi sul versante meno incandescente dei flussi processuali e delle relative priorità».

⁽¹⁷⁾ Si pensi al caso di una rapina a mano armata con un coltello. I procedimenti sono due, occorrerebbe separare la rapina ed il porto illegale di arma; così TONINI, *Considerazioni sul giudizio immediato custodiale*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2010, 1396.

CONFRONTO DI IDEE

guente (non necessaria, si badi, ma indubbiamente opportuna) trattazione unitaria. Posto in questi termini, il problema sembra riguardare pure le fattispecie di connessione con più imputati (si pensi ai processi di criminalità organizzata), in cui la trattazione unitaria si pone sempre, o quasi, come momento indispensabile per l'accertamento dei fatti, predisponendo, la separazione, a falle nella completezza dell'accertamento dei fatti ⁽¹⁸⁾.

Sulla scorta di ciò, i dubbi sulla *utilità* del giudizio immediato *ex* art. 453, co. 1-*bis*, c.p.p. aumentano. Ed è a chiedersi – così come da chi scrive già fatto ⁽¹⁹⁾ – a cosa mai sia utile l'ennesima deviazione (impiantata, per altro, su ciò che già era deviato) che altro non determina che un'ulteriore distacco del procedere da quelle *costanti comuni*, che, tratte dalle norme positive secondo il procedimento di astrazione e generalizzazione ben delineato a proposito dei principi generali del diritto, compongono quei *principi del processo* che si propongono al legislatore e all'interprete come strumento gnoseologico e ricostruttivo dell'organicità di quel sistema, costituendo il riferimento necessario per la costruzione degli istituti e l'interpretazione delle singole norme.

⁽¹⁸⁾ Va ricordato, in proposito, che la «Commissione Riccio» aveva introdotto per casi di cui ai due esempi fatti, dei correttivi. Nel caso di connessione di reati aveva individuato un sub criterio di gravità dei delitti connessi, secondo cui sarebbe stato necessario che solo il reato più grave avesse il presupposto del titolo custodiale, mentre i reati connessi meno gravi, senza attualità di tale titolo custodiale, avrebbero seguito il rito scelto immediato custodiale scelto per quello più grave. Nella connessione di più imputati, invece, si era proposto come correttivo il presupposto della sufficienza di una misura cautelare anche non custodiale per tutti i coimputati.

⁽¹⁹⁾ FURFARO, *L'utilità della categoria di procedimenti speciali nell'esegesi normativa e nella pratica operativa*, in *La Giustizia differenziata – I procedimenti speciali*, II, Torino, 2010, 649 ss.